

Pubblicato il 03/12/2019

Sent. n. 686/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Salera, Alfredo Zaza D'Aulisis e Jessica Quatrala, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
contro

Comune di Piedimonte San Germano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Longo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Modestino D'Aquino in Latina, via Adua 34;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis], con la quale il Responsabile del Settore 3° Urbanistica ha ordinato la demolizione di una passerella con struttura portante in profilati metallici e pianale in lamiera grecata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte San Germano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 12 maggio 2016 e depositato il successivo giorno 31 [omissis], titolare del supermercato (media struttura di vendita al dettaglio di prodotti alimentari) sito nel Comune di Piedimonte San Germano ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Responsabile del Settore 3° Urbanistica ha ordinato la demolizione di una passerella con struttura portante in profilati metallici e pianale in lamiera grecata, avente la funzione di collegamento del piano terra del fabbricato con il piano stradale, per una lunghezza di ml. 19, larghezza di ml. 2,00 e altezza variabile da ml. 0 a 2,50.

2) Spiega l'Amministrazione, che l'intervento edilizio risulta privo delle prescritte autorizzazioni e risulta ricadere in zona sismica e tutelata dal P.T.P.R. Aree di interesse archeologico" art. 41 delle N.T.A..

3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:

I) L'Amministrazione ha assunto una posizione contraddittoria perché il manufatto in argomento è stato oggetto di SCIA presentata il 26.4.2013, rispetto alla quale la stessa non ebbe a effettuare alcuna

contestazione, prestando acquiescenza e valutandolo evidentemente legittimo e conforme alla normativa.

II) La motivazione è destituita di fondamento in quanto:

- non specifica quali sarebbero le prescritte autorizzazioni;
- il manufatto è assimilabile a “solette e pavimentazione poggiata a terra” e quindi non soggetta ad autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 6 della delibera di G.R. Lazio n. 10 del 13.1.2012;
- l’intervento ricade nell’alveo di quelli di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/01, e come tale non necessita del preventivo parere della Soprintendenza archeologica.

4) Con atto depositato il 12 settembre 2016, si è costituito in giudizio il Comune di Piedimonte San Germano deducendo, con successive memorie, l’infondatezza del ricorso.

5) Con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati il 23 maggio 2017, la ricorrente ha impugnato la determinazione n. [omissis] con cui il Responsabile del Settore 3° Urbanistica, richiamato il verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione notificato l’8.9.2016, ha disposto l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 2.500 ai sensi dell’art. 15 comma 3 L.R. n. 15/08, ordinato lo sgombero dell’immobile e disposto l’immissione in possesso fino all’avvenuta esecuzione dei lavori di demolizione.

6) Alla pubblica udienza del 7 novembre 2019, la causa è stata riservata per la decisione.

7) Il ricorso è infondato.

8) Con riguardo al primo motivo rileva il Collegio che nella SCIA presentata dalla ricorrente il 26.4.2013, per l’installazione della passerella in argomento è rappresentato che la rampa avrebbe avuto natura provvisoria, e nella allegata relazione tecnica è specificato che sarebbe dovuta rimanere per la durata dei lavori di realizzazione del nuovo edificio stimata in quindici mesi.

Pertanto, è evidente che stante la natura dichiaratamente provvisoria del manufatto l’Amministrazione ha ritenuto di non impedirne il posizionamento.

E’ quindi destituita di fondamento la tesi della contraddittorietà, posto che l’Amministrazione, scaduto il termine di efficacia dell’autorizzazione provvisoria, ha correttamente contestato la mancanza di un titolo abilitativo al mantenimento dell’opera.

9) Anche il secondo motivo è infondato, in quanto a prescindere dalla ubicazione del manufatto in area soggetta a vincolo sismico e archeologico, l’assenza del titolo edilizio è sufficiente a giustificare il provvedimento.

In ogni caso, va detto che contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente:

- la passerella in argomento è appoggiata a terra solo in una sua estremità per poi estendersi in lunghezza per ml 19 e altezza fino a ml. 2,5;
- l’opera non è qualificabile come straordinaria manutenzione o ristrutturazione ma come nuova costruzione soggetta al parere della Soprintendenza in ragione del vincolo archeologico.

10) L’infondatezza del ricorso avverso l’atto presupposto si riflette sui motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento consequenziale, contestato per illegittimità derivata.

11) In conclusione, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti siccome destituiti di giuridico fondamento.

12) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R.G. 414/16 li rigetta.

Condanna la ricorrente alle spese e competenza del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO